

Zurich Investments Life S.p.A.

# Zurich Care Autonomia

## SET INFORMATIVO


Il presente Set informativo è predisposto per il prodotto Zurich Care Autonomia, prodotto assicurativo vita di tipo *Long Term Care* in forma di rendita posticipata vitalizia mensile non rivalutabile a seguito di accertata non autosufficienza dell'Assicurato.

I documenti che compongono il **Set informativo** sono i seguenti:

- Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita (DIP Vita) – ed. 03.2026
- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti di investimento assicurativo (DIP aggiuntivo Vita) – ed. 03.2026
- Condizioni di Assicurazione (ed. 03.2026) comprensive del Glossario, redatte secondo Le Linee Guida del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni intermediari per i Contratti Semplici e Chiari e dell'Informativa Privacy

**AVVERTENZA** Prima della sottoscrizione leggere attentamente quanto riportato all'interno del presente documento.

**Edizione 20/03/2026, ultima disponibile**



# Assicurazione di rendita vitalizia in caso di perdita di autosufficienza

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita)

Zurich Investments Life S.p.A.

Zurich Care Autonomia

Data di aggiornamento: 20.03.2026

Il DIP Vita pubblicato è l'ultimo disponibile



**Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.**

## Che tipo di assicurazione è?

Zurich Care Autonomia è un'Assicurazione Long Term Care in base alla quale Zurich si impegna a pagare al Contraente una rendita posticipata vitalizia mensile non rivalutabile (ed un capitale iniziale una-tantum, se indicato nel Certificato di polizza), il cui importo è indicato nel modulo di proposta, nel caso in cui, nel corso del periodo di copertura, sia accertata la perdita di autosufficienza in capo al Contraente.

La rendita viene erogata a partire dalla data di accertamento dello stato di non autosufficienza e sino a quando il Contraente resta in vita o permane lo stato di non autosufficienza: il decesso del Contraente o il recupero dello stato di autosufficienza determinano l'interruzione dell'erogazione della rendita.

Solo se indicato nel Certificato di polizza, è previsto il pagamento al Contraente di un Capitale iniziale una-tantum, effettuato una sola volta contestualmente al pagamento della prima rata di rendita.



## Che cosa è assicurato? / Quali sono le prestazioni?

Zurich si impegna a pagare al Contraente una rendita posticipata vitalizia mensile non rivalutabile (ed un Capitale iniziale una-tantum, solo se indicato nel Certificato di polizza) nel caso in cui, nel corso del periodo di copertura, sia accertata la perdita di autosufficienza in capo al Contraente stesso.

**Per stato di "Non autosufficienza", si intende l'incapacità, presumibilmente permanente ed irreversibile di svolgere almeno 4 delle 6 attività elementari della vita quotidiana elencate qui di seguito, con conseguente assoluta necessità di una costante assistenza da parte di una terza persona, nonostante l'utilizzo di apparecchiature mediche e/o chirurgiche.**

**Tale stato di "Non autosufficienza", conseguente a un infortunio o all'insorgenza di una malattia, deve essere diagnosticata nel periodo di copertura assicurativa e deve permanere per almeno 90 giorni continuativi.**

### Le attività elementari della vita quotidiana sono definite come:

- **Farsi il bagno o la doccia:** capacità di compiere queste azioni in modo autonomo, senza l'assistenza di una terza persona (inclusa la sola capacità di entrare e uscire autonomamente dalla vasca e dalla doccia)
- **Mantenere l'igiene personale:** curare la propria igiene personale (intesa come capacità di radersi, pettinarsi e di fare toilette) in modo autonomo, senza l'assistenza di una terza persona
- **Vestirsi:** capacità di mettersi o togliersi i vestiti modo autonomo, senza l'assistenza di una terza persona, nonostante l'utilizzo di abiti idonei
- **Nutrirsi:** capacità di mangiare, anche cibo preparato da altri, o di bere in modo autonomo, senza l'assistenza di una terza persona, nonostante l'utilizzo di posate e recipienti idonei
- **Continenza:** la capacità di controllare le funzioni corporali (es. urinali e defecali), mantenendo un livello di igiene personale soddisfacente
- **Spostarsi:** capacità di effettuare i cambi posturali di qualsiasi tipo (es. alzarsi da una sedia, dal letto o in piedi) e camminare in modo autonomo, senza l'assistenza di una terza persona, anche con l'ausilio di stampelle o di una sedia a rotelle

Sono inclusi nello stato di Non autosufficienza i disturbi mentali di origine organica (a titolo esemplificativo malattia di Alzheimer) e il morbo di Parkinson che abbiano determinato perdita delle capacità cognitive.



## Che cosa NON è assicurato?

Sono esclusi dalla copertura gli stati di Non autosufficienza causati da:

- × Atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato
- × Tentato suicidio e lesioni volontarie
- × Malattie mentali non di origine organica (es. depressioni, stati psicotici)
- × Partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare, sovversione o qualsiasi operazione militare, dovunque accaduti
- × Incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, ed in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio. La garanzia tuttavia è operante nel caso di viaggi compiuti dall'Assicurato in qualità di passeggero su linee regolarmente istituite per il pubblico esercizio della navigazione aerea e su aeromobili plurimotore di proprietà di ditte o di privati condotti da piloti professionisti con l'esclusione, in tale ultima situazione, delle trasvolate oceaniche Pratica delle seguenti attività sportive pericolose: scalata di rocce o ghiacciai oltre il 3° grado (scala U.I.A.A – Unione Italiana Associazioni Alpine), partecipazione a corse e gare automobilistiche anche con natanti a motore (e relative prove o allenamenti), speleologia, arrampicata libera, sport aerei in genere
- × Alcolismo e uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e psicotrope, allucinogeni e psicofarmaci

I casi di esclusione determinati dagli eventi/attività sopra elencati liberano Zurich dagli obblighi contrattuali e causano la risoluzione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile. In tal caso saranno rimborsati al Contraente i premi versati al netto dei costi commerciali e amministrativi eventualmente applicati



### Ci sono limiti di copertura?

La Garanzia non opera per un periodo iniziale, denominato "periodo di carenza", pari a 90 giorni calcolati a partire dalla Data di decorrenza dell'Assicurazione nel caso in cui la sopravvenienza della Non Autosufficienza derivante da malattia avvenga durante tale periodo.

In caso di perdita dello stato di autosufficienza del Contraente durante il periodo di carenza, Zurich si limita a restituire al Contraente, sempreché sia stato regolarmente pagato il Premio, una somma pari all'ammontare del Premio versato, al netto dei Caricamenti.

In caso di Rinnovo di precedente Assicurazione il periodo di carenza non si applica.

Non sono considerati come stato di non autosufficienza i disturbi mentali di origine non organica (a titolo esemplificativo e non esaustivo psicosi, nevrosi, sindromi ansioso-depressivo).



### Dove vale la copertura?

La Garanzia per il caso di perdita di autosufficienza è valida in tutto il mondo.



### Che obblighi ho?

- È di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese nel questionario medico semplificato o comunque nella fase di accertamento delle condizioni di salute e delle abitudini di vita siano complete e veritiere.
- Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente e/o dell'assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la cessazione dell'Assicurazione.
- Il dettaglio della documentazione richiesta per la liquidazione delle prestazioni è elencato nel modulo per la richiesta di liquidazione, disponibile sul sito internet [www.zurich.it](http://www.zurich.it) e presso l'intermediario.



### Quando e come devo pagare?

Il Premio annuale dovuto da ciascun Contraente è specificato nel Portale dove il Contraente ha completato le procedure per la Prima sottoscrizione o per il Rinnovo di precedente Assicurazione. Tale importo è altresì indicato nel Certificato di polizza ricevuto dal Contraente.

Il premio è indipendente dall'età del Contraente e rimane costante fino alla scadenza naturale dell'Assicurazione.

Il Contraente deve pagare il primo Premio annuo all'agente Zurich 4Care entro la Data di Decorrenza della Garanzia. I Premi annui successivi al primo devono essere pagati ad ogni ricorrenza annuale indicata in Polizza.

Il Premio può essere pagato con i seguenti mezzi di pagamento: addebito ricorrente su conto corrente o carta di credito/debito.

Nel caso in cui venga erogata la rendita mensile a seguito della verifica dello stato di Non autosufficienza, e fintanto che tale condizione persiste, il Contraente non è tenuto al pagamento del Premio. Inoltre, a partire dalla data di denuncia del sinistro, completa di tutta la documentazione richiesta, il pagamento del Premio relativo alla posizione assicurativa per la quale è in corso l'accertamento dello stato di Non autosufficienza è sospeso.

Se non venisse riconosciuto lo stato di Non autosufficienza, Zurich si impegna a mantenere in vigore le garanzie a fronte di un unico pagamento dei Premi insoluti rimasti arretrati e successivi alla data di denuncia dello stato di Non autosufficienza, purché i requisiti di assumibilità e limiti di età siano stati rispettati al momento della prima sottoscrizione.

Il mancato pagamento del Premio annuale, per motivi diversi dalla denuncia di un sinistro, che si dovesse protrarre per oltre 30 giorni dalla data di scadenza, determina automaticamente la risoluzione del contratto. Per le informazioni di dettaglio si rinvia al DIP Aggiuntivo, sezione Risoluzione.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione inizia alle ore 24 del giorno della Data Di Decorrenza indicato in Polizza se il Premio è stato pagato entro questo giorno o del giorno di pagamento del Premio se questo avviene dopo la Data Di Decorrenza indicata in Polizza. Se il Contraente non paga il premio entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Polizza, l'Assicurazione si risolve.

L'Assicurazione ha una durata di 1 anno dalla Data Di Decorrenza indicata in Polizza e può rinnovarsi tacitamente per un altro anno, fino ad un massimo di 5 anni, salvo Disdetta.

Alla scadenza dei 5 anni, Zurich può offrire al Contraente che ne ha esigenza e interesse, la possibilità di rinnovare la precedente copertura, in continuità assicurativa all'Assicurazione Zurich Care Autonomia giunta a naturale scadenza. In tal caso viene determinato un nuovo premio che sarà calcolato in funzione della Prestazione Assicurata e dell'evoluzione dell'esperienza statistica di Zurich.



### Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Il Contraente può revocare la proposta di assicurazione fino al ricevimento del certificato di polizza da parte di Zurich Investments Life.

Il Contraente può recedere dall'Assicurazione entro 30 giorni dalla data di conclusione dell'Assicurazione stessa.

Il Contraente può disdire l'Assicurazione entro 30 giorni prima della scadenza annuale.

Il Contraente può risolvere il contratto non pagando il premio di rinnovo annuo.



### Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

Il contratto non prevede la possibilità di esercitare il diritto di riscatto o la riduzione delle prestazioni.

# Assicurazione di rendita vitalizia in caso di perdita di autosufficienza

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i  
prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento  
assicurativi (DIP aggiuntivo Vita)

Zurich Care Autonomia

Data di aggiornamento: 20.03.2026

Il DIP Aggiuntivo Vita pubblicato è l'ultimo disponibile



## Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

## Società

Zurich Investments Life S.p.A. - Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661; sito internet: [www.zurich.it](http://www.zurich.it); e-mail: [customerlife@it.zurich.com](mailto:customerlife@it.zurich.com); PEC: [Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it](mailto:Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it)

Zurich Investments Life S.p.A. Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia - Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3.1.08 al n. 1.00027 Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2 C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150 Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. 3.2.1954 n. 27) - e-mail: [customerlife@it.zurich.com](mailto:customerlife@it.zurich.com) indirizzo PEC: [zurich.investments.life@pec.zurich.it](mailto:zurich.investments.life@pec.zurich.it) - [www.zurich.it](http://www.zurich.it)

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato (bilancio al 31 dicembre 2024), l'ammontare del patrimonio netto è pari a 221 milioni di Euro. Il risultato economico del periodo è invece pari a -143 milioni di Euro.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari a 179%, come meglio dettagliato all'interno della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria di Zurich Investments Life S.p.A. (SFCR), disponibile sul sito internet di Zurich Investments Life S.p.A., [www.zurich.it](http://www.zurich.it).

Al contratto si applica la legge italiana.

## Prodotto

### Che cosa NON è assicurato?

**Rischi esclusi** | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

### Ci sono limiti di copertura?

Qualora nel corso dei 90 giorni successivi alla denuncia dello stato di non autosufficienza si verificasse il decesso dell'Assicurato nulla verrà corrisposto.

### A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a persone fisiche appartenenti ad un gruppo omogeneo di assicurati che hanno come comune denominatore l'appartenenza ad una società, ente o associazione o ad altre determinate tipologie di soggetti (es dipendenti di un'azienda, associati ad un ente o clienti di una banca/compagnia, ...), compresi anche il coniuge o il convivente o familiare (1° grado), che intendono tutelarsi dalle conseguenze economiche negative dovute alla perdita di autosufficienza.

L'età del contraente alla Prima sottoscrizione deve essere compresa tra i 18 anni compiuti e i 70 anni (età assicurativa), ridotta a 65 anni e 6 mesi per il coniuge o il convivente e i familiari di 1° grado.

La sottoscrizione dell'Assicurazione è riservata alle persone fisiche, residenti in Italia, in possesso di codice fiscale italiano e residenti in Italia ai fini fiscali.

Nel caso di Rinnovo di precedente Assicurazione giunto alla naturale scadenza dei 5 anni, il Contraente deve risultare residente Italia, in possesso di codice fiscale italiano e residente in Italia ai fini fiscali.

### Quali costi devo sostenere?

#### Costi sul premio

Su ciascun premio versato il costo a titolo di spese di acquisizione e gestione amministrativa dell'Assicurazione espresso in valore percentuale è pari ad un massimo del 45,00%. Tale costo è incluso nel premio assicurativo.

#### Costi relativi all'erogazione della rendita

Il costo annuo implicito per le spese di pagamento della rendita, calcolato sulla rendita annua assicurata, è pari al 1,25%.

I costi non sono determinati in funzione dell'età, del sesso del Contraente, della durata contrattuale o di fattori ulteriori a quelli sopra indicati.

#### Costi di intermediazione

La quota parte percepita dall'intermediario riferita all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari a circa l'81%. Il compenso percepito dall'intermediario è incluso nel premio assicurativo.

### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: "Ufficio Gestione reclami" Via Benigno Crespi, n. 23 - 20159 Milano - E-mail: <a href="mailto:reclami@zurich.it">reclami@zurich.it</a> - PEC: <a href="mailto:reclami@pec.zurich.it">reclami@pec.zurich.it</a>.</p> <p>È altresì possibile inoltrare il reclamo tramite l'apposito modulo che puoi trovare sul sito internet <a href="http://www.zurich.it">www.zurich.it</a>, nella sezione dedicata ai reclami.</p> <p>Zurich, ricevuto il reclamo, deve fornire risposta entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, all'indirizzo fornito dal reclamante.</p> <p>Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A (agenti) del Registro Unico degli Intermediari (RUI) e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>All'IVASS vanno indirizzati i reclami:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;</li><li>- in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia.</li></ul> <p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - Fax: 06.42133206 - PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> - Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></p>

#### PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

<b>Arbitro Assicurativo</b>	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ( <a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a> ) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
<b>Mediazione</b>	È <b>obbligatorio</b> rivolgersi, con il supporto di un avvocato, ad un organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (L. 98/2013).
<b>Negoziazione assistita</b>	È <b>possibile</b> ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, secondo le modalità indicate nel D.L. n. 132/2014 (convertito in L. 162/2014).
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p>Se previsto nelle condizioni contrattuali assicurative o in caso di successivo accordo compromissorio, le parti possono risolvere la controversia, nominando uno o più arbitri.</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è <b>possibile</b> presentare il Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">www.ec.europa.eu/fin-net</a> - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>

### REGIME FISCALE

<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	<p>Il trattamento fiscale applicato al contratto, in vigore alla data di redazione del presente documento, dipende dalla situazione individuale di ciascun contraente (o beneficiario, se diverso) e può anche essere modificato in futuro in base all'evoluzione normativa.</p> <p><b>Detrazione fiscale dei premi</b></p> <p>I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposte di assicurazione.</p> <p>Ai sensi dell'art 15, comma 1 lett. F) DPR 917/86 (TUIR) il premio è fiscalmente detraibile ai fini IRPEF nell'anno di pagamento e nella misura del 19% fino ad un massimo di 1.219,14 euro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Condizione necessaria per godere della detrazione fiscale è che il premio sia versato con sistemi di pagamento "tracciabili". Inoltre, la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. Se si supera questo limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo di 240.000 euro. Per beneficiare della detrazione è necessario che l'assicurato, se diverso dal contraente, sia fiscalmente a carico di quest'ultimo.</p> <p><b>Tassazione delle prestazioni assicurate</b></p> <p>Le somme corrisposte da Zurich in caso di non autosufficienza:</p> <p>(i) se corrisposte a persona fisica, sono esenti IRPEF;</p>
-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ii) se corrisposte a soggetti che esercitano attività d'impresa, costituiscono reddito di impresa e Zurich non applica alcuna ritenuta.

### **Cosa è il diritto all'oblio oncologico?**

<b>Diritto all'oblio oncologico</b>	<p><i>Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</i></p> <p><i>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link <a href="https://www.zurich.it/in-caso-di/oblio-oncologico">https://www.zurich.it/in-caso-di/oblio-oncologico</a>.</i></p>
<b>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</b>	<p><i>Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</i></p>
<b>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</b>	<p><i>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.</i></p> <p><i>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</i></p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (PER RICHIEDERE LA MODIFICA DEI PROPRI DATI PERSONALI E MODIFICARE COME RICEVERE LE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO, RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO)**

# Zurich Care Autonomia

## Condizioni di assicurazione

Edizione 03/2026, ultima disponibile

### Indice

Glossario .....	2
Sezione 1 – Norme Generali .....	4
Quando comincia e quanto dura l'Assicurazione? .....	4
Il premio può cambiare di anno in anno? .....	4
Alla scadenza, Zurich può proporre modifiche al Premio o alla Polizza? .....	4
Posso revocare la Proposta, disdire o risolvere l'Assicurazione? .....	5
Posso recedere dall'Assicurazione? .....	5
Quando e come devo pagare il premio? .....	5
Che obblighi ho? .....	6
Altre Informazioni .....	7
Sezione 2 – Non autosufficienza .....	8
Che cosa è assicurato e come? .....	8
Chi e che cosa non è assicurato? .....	10
Cosa fare in caso di sinistro? .....	11
Come è gestito il sinistro? .....	12

## Guida a Zurich Care Autonomia

Zurich Care Autonomia è un'Assicurazione con la quale è possibile proteggere sé stessi dal rischio di non autosufficienza, ottenendo il pagamento di una rendita posticipata vitalizia mensile non rivalutabile, al verificarsi delle condizioni sotto riportate, che incidono sulla capacità di svolgere le principali attività elementari della vita quotidiana.

Per stato di "Non autosufficienza" si intende la perdita della capacità di compiere **almeno 4 fra le 6 seguenti azioni elementari della vita quotidiana:**

- farsi il bagno o la doccia;
- mantenere l'igiene personale;
- vestirsi;
- nutrirsi;
- controllare le funzioni corporali;
- spostarsi.

L'Assicurazione è riservata ai componenti del gruppo al quale è rivolta la campagna e ai loro coniugi, conviventi e familiari di primo grado.

L'Assicurazione è dedicata a chi al momento della Prima Sottoscrizione ha **un'età compresa tra i 18 anni e i 70 anni, ridotta a 65 anni per il coniuge o il convivente e i familiari di primo grado.**

### Area Clienti

Il Contraente può consultare in modo gratuito:

#### Area Clienti Zurich

Sul sito [www.zurich.it](http://www.zurich.it) è disponibile l'area clienti riservata, dove il Contraente può consultare la propria posizione assicurativa.

A garanzia di una consultazione sicura, **il Contraente deve richiedere le credenziali d'accesso tramite registrazione nella sezione dedicata all'area clienti sul sito [www.zurich.it](http://www.zurich.it) e seguire le istruzioni: verrà richiesto il numero di Polizza e il codice fiscale.**

In caso di problemi di accesso al proprio spazio riservato o di dubbi in merito alla consultazione o all'utilizzo dell'area clienti, è disponibile un servizio di supporto all'indirizzo:

[areaclienti@it.zurich.com](mailto:areaclienti@it.zurich.com).

Inoltre, Il Contraente può usufruire in modo gratuito di:

#### Area Clienti Zurich 4Care

Sul sito [www.4careitalia.it](http://www.4careitalia.it) è disponibile l'area clienti riservata, dove il Contraente può consultare la propria posizione assicurativa.

A garanzia di una consultazione sicura, **è necessario richiedere le credenziali d'accesso tramite registrazione nella sezione dedicata all'area clienti sul sito [www.4careitalia.it](http://www.4careitalia.it) e seguire le istruzioni: verrà richiesto il numero di Polizza e il codice fiscale.**

# Glossario

I termini definiti in questo glossario integrano le Condizioni Contrattuali a tutti gli effetti. Le Parti vi attribuiscono il significato riportato di seguito quando sono indicate con la lettera iniziale maiuscola all'interno delle Condizioni Contrattuali.

**Assicurazione:** il contratto di Assicurazione stipulato tra Zurich e il Contraente.

**Beneficiario:** persona fisica alla quale Zurich paga la Prestazione Assicurata in caso di Sinistro. Il Beneficiario coincide per questa Assicurazione con il Contraente e con la persona assicurata

**Carenza:** periodo iniziale del rapporto contrattuale nel corso del quale la sopravvenienza della Non autosufficienza a causa di Malattia non dà diritto ad alcuna prestazione derivante dalla Garanzia.

**Caricamenti:** parte del Premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi di Zurich.

**Contraente:** la persona fisica, appartenente al Gruppo, che sottoscrive l'Assicurazione e ne assume gli obblighi, tra cui pagare il Premio. Ai fini di questa Assicurazione, il Contraente coincide con la persona assicurata e con il Beneficiario.

**Data di Decorrenza:** la Data a partire dalla quale l'Assicurazione è valida, se è stato pagato il Premio.

**Diritto all'oblio oncologico:** In relazione alla stipula o al rinnovo di contratti assicurativi, il diritto riconosciuto alle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini, incluse visite mediche di controllo e accertamenti sanitari, in merito a patologie oncologiche da cui lo stesso sia stato affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza recidive, da più di 10 anni oppure da più di 5, se la malattia è insorta prima dei 21 anni. Con riferimento a specifiche patologie oncologiche previste dall'allegato I del Decreto del Ministero della salute del 22 marzo 2024, sono definiti termini inferiori rispetto a quelli indicati dalla legge in tema di oblio oncologico (legge 193/2023). Il trattamento attivo della patologia è concluso, in mancanza di recidive, alla data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.

**Durata Contrattuale:** periodo durante il quale vale l'Assicurazione.

**Esclusioni:** rischi esclusi relativi alla Garanzia prestata da Zurich

**Età Assicurativa:** calcolo alla Data Di Decorrenza dell'età del Contraente. Prevede che il Contraente mantenga la stessa età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno (es 38 anni e 7 mesi = 39 anni; 40 anni e 5 mesi = 40 anni).

**Garanzia:** copertura prevista dall'Assicurazione in base alla quale Zurich si impegna, al verificarsi dell'evento assicurato, a pagare la Prestazione Assicurata al Contraente.

**Gruppo:** Gruppo omogeneo di assicurati che hanno come comune denominatore l'appartenenza a una società, ente o associazione (es. dipendenti di un'azienda o associati ad un Ente, ecc.) o ad altre determinate tipologie di soggetti, purché abbiano un'età compresa tra i 18 e i 70 anni ("Età Assicurativa"). Sono compresi anche il coniuge o il convivente del Contraente e i suoi familiari di 1° grado con un'età compresa tra i 18 e i 65 anni ("Età Assicurativa"), come risultanti alla Data Di Decorrenza dell'Assicurazione

**Infortunio:** ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche constatabili in modo oggettivo.

**IVASS:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

**Malattia:** ogni obiettiva alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. La gravidanza non è considerata Malattia.

**Malattie Mentali:** ogni patologia mentale e del comportamento (come ad esempio psicosi, nevrosi, sindromi depressive, disturbi dello sviluppo psicologico, anoressia, bulimia, ecc.) ricomprese nel capitolo V della decima revisione della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD – 10 del OMS).

**Polizza (o Certificato di Polizza):** documento sottoscritto da Zurich, che riassume gli elementi della proposta di Prima Sottoscrizione o di Rinnovo della precedente Assicurazione e che attesta l'esistenza dell'Assicurazione. La Proposta di Prima Sottoscrizione o il Rinnovo della precedente Assicurazione è sottoscritta dal Contraente tramite il Portale.

**Portale:** piattaforma informatica tramite la quale il Contraente effettua le procedure per completare la Prima Sottoscrizione o Rinnovo della precedente Assicurazione Zurich Care Autonomia

**Premio:** la somma che il Contraente deve a ZIL come corrispettivo per l'Assicurazione.

## Zurich Care Autonomia

**Prestazione Assicurata:** rendita vitalizia posticipata mensile di importo costante e non rivalutabile, che è erogata se, nel corso della Durata Contrattuale, è accertato lo stato di Non autosufficienza del Contraente.

**Prima Sottoscrizione:** la sottoscrizione dell'Assicurazione effettuata dal Contraente per la prima volta o non derivante da una proposta di rinnovo trasmessa da Zurich alla scadenza del periodo di cinque anni della precedente Assicurazione Zurich Care Autonomia. Il Contraente effettua la sottoscrizione sul Portale completando le procedure per la conclusione dell'Assicurazione.

Proposta: documento che il Contraente compila ed invia a Zurich per esprimere la volontà di concludere l'Assicurazione "Zurich Care Autonomia".

**Rinnovo della precedente Assicurazione (o Rinnovo) :** la sottoscrizione di una nuova Polizza Zurich Care Autonomia, a titolo di rinnovo, effettuata alla scadenza del precedente periodo quinquennale di copertura dell'Assicurazione Zurich Care Autonomia. Si precisa che questa procedura di rinnovo non è equivalente né costituisce un tacito rinnovo, come stabilito dall'articolo 1.3 (*Durata dell'Assicurazione e tacito rinnovo delle Condizioni contrattuali*). Il Contraente effettua la sottoscrizione sul Portale completando le procedure per la conclusione dell'Assicurazione.

**Set Informativo:** l'insieme della documentazione informativa, da consegnare al Contraente, composta da: DIP Vita, DIP Aggiuntivo Vita, Condizioni di Assicurazione, Glossario e Informativa Privacy.

**Sinistro:** Evento dannoso per cui vale una delle Garanzie oggetto dell'Assicurazione

**Zurich (o la Compagnia):** la compagnia assicurativa Zurich Investments Life S.p.A.

**Zurich 4Care:** l'intermediario assicurativo, in qualità di agente, Zurich For Care Italy S.p.A.

# Sezione 1 – Norme Generali

## In quali paesi vale l'Assicurazione?

### 1.1 - Validità territoriale

- l'Assicurazione è valida in tutto il mondo;

## Quando comincia e quanto dura l'Assicurazione?

### 1.2 - Inizio della Garanzia assicurativa e Periodo di Carenza

L'Assicurazione inizia alle ore 24 del giorno:

- della **Data di Decorrenza** indicato in Polizza, se il Premio è stato pagato entro questo giorno
- di **pagamento del Premio** se questo avviene dopo la Data Di Decorrenza indicata in Polizza.

Se il Contraente **non paga il Premio entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Polizza**, l'Assicurazione si risolve.

La Garanzia **non opera** per un periodo iniziale, denominato **"periodo di carenza", pari a 90 giorni calcolati a partire dalla Data di Decorrenza** dell'Assicurazione nel caso in cui la sopravvenienza della Non Autosufficienza derivante da Malattia avvenga durante tale periodo.

La Garanzia è invece operante dalla Data di Decorrenza dell'Assicurazione (quindi senza periodo di carenza) qualora lo stato di Non Autosufficienza derivi da Infortunio, malattia infettiva acuta o shock anafilattico avvenuti dopo la Data di decorrenza dell'assicurazione

**In caso di Rinnovo il periodo di carenza non si applica.**

---

**I Premi scaduti devono sempre essere pagati. Il mancato pagamento da parte del Contraente entro 30 giorni dopo la scadenza annuale indicata in Polizza comporta la risoluzione dell'Assicurazione.**

---

### 1.3 - Durata dell'Assicurazione e tacito rinnovo

L'Assicurazione ha una durata di **1 anno** dalla Data Di Decorrenza indicata nella Polizza e **può rinnovarsi tacitamente per 1 altro anno, fino ad un massimo di 5 anni, salvo Disdetta che il Contraente può inviare con preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza annuale indicata in Polizza, secondo le modalità previste dall'art. 1.7 Disdetta.**

## Il premio può cambiare di anno in anno?

### 1.4 - Il premio rimane invariato per 5 anni

L'Assicurazione **può rinnovarsi tacitamente ad ogni scadenza annuale fino ad un massimo di 5 anni, se il Contraente paga il Premio.** L'Assicurazione non prevede l'adeguamento periodico del Premio.

## Alla scadenza, Zurich può proporre modifiche al Premio o alla Polizza?

### 1.5 - Scadenza dell'Assicurazione

Alla scadenza dei 5 anni, Zurich può offrire al Contraente che ne ha esigenza e interesse, la possibilità di rinnovare la precedente copertura, in continuità assicurativa all'Assicurazione Zurich Care Autonomia giunta a naturale scadenza. In tal caso viene determinato un nuovo premio che sarà calcolato in funzione della Prestazione Assicurata e dell'evoluzione dell'esperienza statistica di Zurich.

## Posso revocare la Proposta, disdire o risolvere l'Assicurazione?

### 1.6 - Revoca

Il Contraente **può revocare la Proposta sottoscritta fino al momento del ricevimento della Polizza.**

La richiesta di revoca deve essere inoltrata tramite comunicazione scritta, utilizzando una delle seguenti modalità: mediante le procedure previste nel Portale messo a sua disposizione dall'agente Zurich 4Care:

- attraverso le procedure indicate nel Portale dedicato predisposto dall'agente Zurich 4Care;
- scrivendo all'indirizzo e-mail: [supporto@4careitalia.com](mailto:supporto@4careitalia.com).

La revoca ha effetto **a partire dalle ore 24 del giorno di invio della richiesta a Zurich.** Il giorno di invio della richiesta è:

- la data del caricamento della revoca secondo l'operatività indicata dal Portale in uso dal Contraente
- la data d'invio della e-mail.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, Zurich rimborsa il Premio eventualmente già incassato.

### 1.7 - Disdetta e risoluzione dell'Assicurazione

Il Contraente può disdire l'Assicurazione entro 30 giorni prima della scadenza annuale indicata in Polizza, mediante Portale oppure tramite comunicazione all'agente Zurich 4Care all'indirizzo e-mail: [supporto@4careitalia.com](mailto:supporto@4careitalia.com).

**Il Contraente può, inoltre, risolvere l'Assicurazione non pagando il Premio entro 30 giorni dalla scadenza annuale indicata in Polizza.**

---

**I Premi scaduti devono sempre essere pagati. Il mancato pagamento da parte del Contraente entro 30 giorni dopo la scadenza annuale indicata in Polizza comporta la risoluzione dell'Assicurazione.**

---

## Posso recedere dall'Assicurazione?

### 1.8 - Recesso

Il Contraente può **recedere dall'Assicurazione inviando entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'Assicurazione** una comunicazione scritta tramite una delle seguenti modalità:

- nell'Area Clienti presente nel sito dell'agente Zurich 4Care: [www.4careitalia.it](http://www.4careitalia.it), al cui interno il Contraente può trovare indicazioni su come effettuare il recesso
- tramite l'agente Zurich 4Care all'indirizzo e-mail: [supporto@4careitalia.com](mailto:supporto@4careitalia.com).

Il recesso ha effetto dalle ore 24 del giorno di invio della richiesta. Il giorno di invio della richiesta è:

- la data del caricamento del recesso secondo l'operatività indicata nel Portale
- la data di invio dell'e-mail

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, Zurich restituisce al Contraente il Premio che il Contraente ha pagato.

## Quando e come devo pagare il premio?

### 1.9 - Quando pagare

Il Contraente **deve pagare il primo Premio annuo** all'agente Zurich 4Care entro la Data di Decorrenza della Garanzia con una delle modalità previste dall'art 1.11 Come pagare.

I Premi annui successivi al primo devono essere pagati ad ogni ricorrenza annuale indicata in Polizza.

### 1.10 – Sospensione del Premio per denuncia di Non autosufficienza

A partire dalla data di denuncia del sinistro, completa di tutta la documentazione richiesta e fino all'accertamento dello stato di Non autosufficienza, il Contraente non deve pagare il Premio dovuto per il rinnovo dell'Assicurazione.

Zurich mantiene valida la Garanzia se i requisiti di assicurabilità di cui all' *Articolo 2.2 – Persone assicurabili e limiti di età* sono stati rispettati al momento della Prima sottoscrizione. Se lo stato di non autosufficienza non viene riconosciuto, il Contraente deve a Zurich i premi arretrati.

#### 1.11 - Come pagare

---

##### Esempio sospensione del Premio (Polizza con data di scadenza 31 dicembre)

Il Contraente denuncia il Sinistro per la Garanzia "Non autosufficienza"	15 dicembre
Alla data di scadenza il Contraente non deve pagare il premio	31 dicembre
Lo stato di non autosufficienza non viene riconosciuto	15 febbraio
Il Contraente deve pagare entro 30 giorni il premio che era in scadenza al 31 dicembre	15 febbraio

---

Il Contraente può scegliere la modalità di pagamento del Premio tra:

- carta di debito o credito
- addebito su conto corrente

Il Premio comprende le imposte.

## Che obblighi ho?

### 1.12 - Fare dichiarazioni precise e complete

Le informazioni indicate in Polizza, compreso l'importo del Premio, si basano sulle dichiarazioni del Contraente su fatti che possono influire sulla valutazione del Rischio, cioè sulla probabilità che un evento dannoso avvenga.

Per questo **le dichiarazioni devono essere precise e complete. Se non lo sono, le conseguenze possono essere molto serie**, a seconda dell'intenzione o del motivo. È comunque garantito il Diritto all'oblio oncologico.

Dichiarazioni inesatte e reticenze	Conseguenze
<b>Con dolo o colpa grave</b> Le dichiarazioni non sono veritiere, precise e complete e riguardano fatti che <b>si conoscono o si potrebbero facilmente conoscere</b> , ad esempio se l'Assicurato ha una minorazione funzionale non dichiarata in Polizza.	<b>L'Assicurazione può essere annullata</b> entro 3 mesi dal giorno in cui è stata scoperta l'inesattezza o la reticenza delle dichiarazioni. In caso di Sinistro, <b>si può perdere il diritto all'Indennizzo</b> (articolo 1892 del Codice Civile, Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave). <b>Zurich può trattenere:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- i Premi già incassati</li><li>- il Premio per il Periodo di Assicurazione in corso</li><li>- il Premio dovuto per il primo Anno.</li></ul> Queste conseguenze riguardano anche le dichiarazioni obbligatorie del Contraente su un altro Assicurato o un soggetto equiparato, sul diritto di usufruire di convenzioni tariffarie e le dichiarazioni riportate nel Questionario anamnestico.
<b>Senza dolo o colpa grave</b> Le dichiarazioni non sono veritiere, precise e complete e riguardano fatti che <b>non si conoscevano e che non potevano essere verificati</b> .	<b>Zurich può recedere</b> dall'Assicurazione entro 3 mesi dal giorno in cui ha scoperto l'inesattezza o la reticenza delle dichiarazioni. In caso di Sinistro, Zurich può pagare un <b>Indennizzo ridotto</b> (articolo 1893 del Codice Civile, Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave). <b>Zurich può trattenere:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- i Premi già incassati</li><li>- il Premio per il Periodo di Assicurazione in corso.</li></ul>

---

### **1.13 – Informativa in corso di Assicurazione**

Zurich si impegna a trasmettere al Contraente, entro sessanta (60) giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa.

In occasione dell'invio dell'estratto conto annuale Zurich comunicherà al Contraente, anche le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Set Informativo anche per effetto di modifiche di Legge successive alla conclusione dell'Assicurazione.

Il Contraente ha la facoltà di esprimere, tramite la compilazione di un apposito modulo, il proprio consenso alla trasmissione in formato elettronico, anziché cartacea, delle comunicazioni in corso di Assicurazione, fornendo un proprio indirizzo di posta elettronica esistente ed abilitato alla ricezione di messaggistica. **In qualsiasi momento il Contraente potrà revocare tale consenso e tornare alla ricezione delle comunicazioni in formato cartaceo.**

L'obbligo informativo in capo a Zurich si riterrà assolto con l'invio delle comunicazioni all'ultimo indirizzo fornito dal Contraente. Quest'ultimo deve pertanto comunicare tempestivamente all'agente Zurich 4Care all'email [supporto@4careitalia.com](mailto:supporto@4careitalia.com), in forma scritta entro 60 giorni, qualsiasi variazione del proprio indirizzo fisico (residenza/domicilio) od elettronico (posta elettronica).

## **Altre Informazioni**

### **1.14 - Legge applicata e foro competente in caso di controversie**

L'Assicurazione è regolata dalla legge italiana.

Qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione di questa Assicurazione sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del Contraente, in quanto consumatore.

Per tutto ciò che non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

---

Per il Codice del consumo, articolo 3 comma 1, lettera a) "Il consumatore è colui che agisce per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta".

---

### **1.15 – Embargo / sanzioni amministrative e commerciali**

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente Assicurazione, Zurich non presta alcuna garanzia assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'assicurazione a favore di qualsiasi Contraente o di terzi qualora tale Garanzia assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali.

### **1.16 – Reclami**

Tutte le informazioni sulla procedura di presentazione dei reclami sono contenute nel DIP aggiuntivo Multirischi e al seguente indirizzo internet [www.zurich.it](http://www.zurich.it)

### **1.17 – Obbligo di adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio**

Il Contraente, e al momento della prestazione assicurativa il Beneficiario, hanno l'obbligo di fornire a Zurich le informazioni complete, corrette e aggiornate al fine di consentire a Zurich di ottemperare gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Ai sensi del D.lgs. 231/2007 e s.m.i., nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente ai rapporti continuativi da instaurare o già in essere o alle operazioni in corso di realizzazione, Zurich si astiene dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto e le operazioni e valuta se, sussistendone i presupposti, effettuare una segnalazione di operazione sospetta.

## Sezione 2 – Non autosufficienza

### Che cosa è assicurato e come?

#### 2.1 – Prestazione assicurata

Zurich si impegna a pagare al Contraente una rendita posticipata vitalizia mensile non rivalutabile se, nel corso della durata contrattuale, il Contraente perde l'autosufficienza, secondo quanto specificato nel successivo Art. 2.8 - *Accertamento e riconoscimento dello stato di Non autosufficienza da parte di Zurich.*

---

#### Rendita non rivalutabile

La rendita non rivalutabile rimane di importo costante nel tempo e sarà quindi sempre pari alla cifra esplicitata nel portale messo a sua disposizione dall'agente Zurich 4Care e nella Polizza. Ad esempio, in caso di rendita di 1.000 euro, il Contraente riceve una rendita posticipata mensile il cui valore rimane sempre di 1.000 euro per tutta la durata dell'erogazione della rendita.

---

La rendita posticipata vitalizia mensile non è rivalutabile ed è pari all'importo indicato nella Polizza inviata al Contraente da Zurich. La rendita è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.

La rendita sarà pagata a partire dalla data di accertamento dello stato di Non autosufficienza e fino a quando questo stato permane.

**Il decesso del Contraente o il recupero dello stato di autosufficienza determinano l'interruzione dell'erogazione della rendita, nonché la cessazione dell'Assicurazione.**

Il pagamento della rendita al Contraente è garantito a condizione che sia stato regolarmente corrisposto il Premio annuale.

Ai fini della conclusione dell'Assicurazione è necessaria la sussistenza di ciascuna delle seguenti condizioni (da intendersi cumulative e non alternative):

- il pagamento del Premio stabilito per un gruppo omogeneo di Contraenti, appartenenti al Gruppo come definito nel Glossario ed esplicitato nel Portale, tramite il quale lo stesso Contraente ha completato le procedure per la Prima sottoscrizione o per la Nuova Sottoscrizione .
- solo nel caso di una Prima sottoscrizione, gli interessati appartenenti al Gruppo, come definito nel Glossario, devono aver espresso l'intenzione di acquistare la Polizza in un numero minimo predeterminato da Zurich. Questo numero sarà visibile al Contraente nella fase precontrattuale attraverso il Portale.
- che i Contraenti, appartenenti al Gruppo, come definito nel Glossario, siano residenti in Italia, in possesso di codice fiscale italiano e residenti in Italia ai fini fiscali.

**Resta salvo quanto previsto dagli articoli 2.5 – Esclusioni dalla Garanzia assicurativa e Articolo 1.2 - Inizio della Garanzia assicurativa.**

#### 2.2 – Persone assicurabili e limiti di età

##### 2.2.1 Prima Sottoscrizione

Una persona assume la qualifica di Contraente se:

- appartiene al Gruppo definito nel Glossario "il Gruppo"
- è stato raggiunto il numero minimo di Contraenti determinato da Zurich e visibile dal Contraente sul Portale anche in fase precontrattuale
- è residente in Italia, in possesso di codice fiscale italiano e residente in Italia ai fini fiscali
- quando sottoscrive l'Assicurazione, ha un'età compresa tra i 18 anni (maggioranne) e i 70 anni ("Età assicurativa"). Il limite di età per l'inclusione del coniuge/convivente e dei familiari di 1° grado all'interno del suddetto Gruppo come riportato nel Glossario è compreso tra i 18 anni (maggioranne) e i 65 anni ("Età assicurativa")

---

### Cos'è l'Età assicurativa

Si tratta della modalità di calcolo dell'età del Contraente utilizzata nella presente Assicurazione che prevede che il Contraente mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e che seguono il suo compleanno (es 38 anni e 7 mesi = 39 anni; 40 anni e 5 mesi = 40 anni). Tale età viene determinata alla Data Di Decorrenza dell'Assicurazione e si incrementa in funzione del tempo trascorso.

---

Zurich presta la Garanzia prevista nella presente Assicurazione a seguito della compilazione da parte del Contraente del Questionario medico semplificato per cui, in caso di risposta conforme a tutte le domande, l'Assicurazione si considera perfezionata. In caso contrario, anche di una sola risposta non conforme, non sarà possibile concludere l'Assicurazione. L'Assicurato non è tenuto a sottoporsi a visite mediche di controllo e accertamenti sanitari finalizzati ad ottenere informazioni in merito a patologie oncologiche da cui lo stesso sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, nei termini indicati dalla legge n. 193 del 2023 e nei relativi decreti attuativi.

---

### Chi sono il Contraente e il Beneficiario?

Il Contraente è il soggetto che stipula l'Assicurazione con Zurich Investments Life e che paga il premio.

Il Beneficiario è il soggetto che, al verificarsi dell'evento Contraente nell'Assicurazione (es. "Non autosufficienza" del Contraente), beneficerà dell'indennizzo dovuto da Zurich Investments Life.

**Il Contraente, la persona assicurata e il Beneficiario coincidono nella stessa persona: viene pertanto utilizzato il termine Contraente.**

---

### 2.2.2 Rinnovo della precedente Assicurazione

Il Contraente di Zurich Care Autonomia il cui contratto sia giunto alla scadenza dei 5 anni e che, ai sensi dell'articolo 1.3 – *Durata dell'Assicurazione e tacito rinnovo*, abbia ricevuto da Zurich una proposta di Rinnovo della precedente Assicurazione in continuità assicurativa, può procedere alla sottoscrizione se risulta residente Italia, in possesso di codice fiscale italiano e residente in Italia ai fini fiscali.

In questo caso, ai fini del Rinnovo della precedente Assicurazione, non sono richiesti ulteriori accertamenti sanitari poiché questi sono stati già effettuati al momento della Prima sottoscrizione dell'Assicurazione Zurich Care Autonomia in scadenza.

Il periodo di Carenza non si applica in caso di Rinnovo della precedente Assicurazione.

### 2.3 – Definizione dello stato di Non autosufficienza

Per stato di "Non autosufficienza", si intende l'incapacità presumibilmente permanente ed irreversibile di svolgere almeno 4 delle 6 attività elementari della vita quotidiana elencate qui di seguito, con conseguente assoluta necessità di una costante assistenza da parte di una terza persona, nonostante l'utilizzo di apparecchiature mediche e/o chirurgiche.

Tale stato di "Non autosufficienza", conseguente a un infortunio o all'insorgenza di una malattia, deve essere diagnosticata nel periodo di Garanzia assicurativa e deve permanere per almeno 90 giorni continuativi.

Le 6 attività elementari della vita quotidiana sono definite come:

- 1. Farsi il bagno o la doccia:** capacità di compiere queste azioni in modo autonomo, senza l'assistenza di una terza persona (inclusa la sola capacità di entrare e uscire autonomamente dalla vasca e dalla doccia);
- 2. Mantenere l'igiene personale:** curare la propria igiene personale (intesa come capacità di radersi, pettinarsi e di fare toilette) in modo autonomo, senza l'assistenza di una terza persona;

3. **Vestirsi:** capacità, di mettersi o togliersi i vestiti in modo autonomo senza l'assistenza di una terza persona, nonostante l'utilizzo di abiti idonei;
4. **Nutrirsi:** capacità di mangiare, anche cibo preparato da altri, o di bere in modo autonomo, senza l'assistenza di una terza persona, nonostante l'utilizzo di posate e recipienti idonei;
5. **Continenza:** la capacità di controllare le funzioni corporali (es. urinali e defecali), mantenendo un livello di igiene personale soddisfacente;
6. **Spostarsi:** capacità di effettuare cambi posturali di qualsiasi tipo (es. alzarsi da una sedia, dal letto o in piedi) e camminare in modo autonomo, senza l'assistenza di una terza persona, anche con l'ausilio di stampelle o di una sedia a rotelle.

**Sono esclusi dallo stato di Non autosufficienza i disturbi mentali di origine non organica** (a titolo esemplificativo e non esaustivo psicosi, nevrosi, sindromi ansioso-depressive).

**Sono inclusi nello Stato di Non autosufficienza i disturbi mentali di origine organica** (a titolo esemplificativo malattie di Alzheimer) e il morbo di Parkinson, che abbiano determinato perdita delle capacità cognitive.

La perdita delle capacità cognitive è intesa e definita come peggioramento o perdita delle facoltà intellettuali da valutarsi attraverso dati clinici e test standard che misurano il danneggiamento presente nelle seguenti aree:

- memoria di breve e/o lungo periodo;
- orientamento verso persone e luoghi e verso il tempo (conoscenza della data o dell'ora corrente);
- ragionamento deduttivo e astratto (risoluzione di semplici questioni, capacità di prendere decisioni razionali).

Il Contraente verrà considerato quale sofferente di perdita di capacità cognitive se:

- a. esistono prove cliniche che la perdita di capacità cognitiva è dovuta a cause organiche;
- b. dalle risposte date dal Contraente a test standard risulta la perdita delle capacità cognitive;
- c. la valutazione delle risposte deve avvenire in conformità alle procedure e ai dati contenuti in pubblicazioni scientifiche;
- d. la capacità intellettuale del Contraente è tale per cui lo stesso Contraente necessita di essere sottoposto ad un continuo controllo o richiede una continua assistenza da parte di un'altra persona, al fine di proteggere il Contraente stesso o terzi soggetti con i quali il medesimo Contraente venisse a contatto.

In ogni caso, la prestazione è erogata sia nelle ipotesi in cui la perdita dell'autosufficienza dia luogo al ricovero ospedaliero sia nelle ipotesi in cui non è previsto il ricovero.

## Chi e che cosa non è assicurato?

### 2.4 – Persone non assicurabili

#### 2.4.1 Prima sottoscrizione

**Non sono assicurabili** i soggetti che **alla Data di decorrenza** dell'Assicurazione:

- a. hanno problemi permanenti di continenza oppure bisogno dell'aiuto di un terzo per almeno uno degli atti ordinari della vita quotidiana oggetto della Garanzia;
- b. hanno diritto, hanno fatto richiesta, o percepiscono una pensione di invalidità, una rendita di invalidità o di inabilità al lavoro, prestata da qualsiasi soggetto pubblico e privato, con un grado di invalidità permanente superiore al 25%, oppure hanno un'invalidità civile, per tutte le categorie, con un grado di invalidità permanente superiore al 50%;
- c. hanno ricevuto una diagnosi di affezione di almeno una delle seguenti patologie: malattie di Alzheimer, Parkinson e parkinsonismi, altre demenze senili, sclerosi multipla, sclerosi laterale amiotrofica (malattia dei motoneuroni), ictus con postumi invalidanti, demenze su base vascolare acute e croniche, diabete complicato da neuropatie e/o angiopatie, gravi forme artritiche, gravi disturbi della vista (glaucoma se progressivo o grave);
- d. negli ultimi 5 anni hanno ricevuto una diagnosi di cancro, ovvero tumore maligno, per il quale sia stato prescritto intervento chirurgico, e/o di radioterapia e/o di chemioterapia, non ancora dichiarato guarito (come definito dal Ministero della Salute nel caso di specifiche patologie oncologiche il periodo è ridotto – vedi allegato 1 con riferimento alla legge n.193 del 7/12/2023);

- e. hanno ricevuto indicazioni a sottoporsi ad interventi chirurgici oppure sono in cura farmacologica e senza l'effettuazione dell'intervento chirurgico o l'utilizzo dei farmaci prescritti non potrebbero adempiere allo svolgimento delle ordinarie attività della vita quotidiana e lavorativa.

#### 2.4.2 - Rinnovo della precedente Assicurazione

Ai fini del Rinnovo, non sono assicurabili i soggetti già assicurati con una polizza Zurich Care Autonomia che non hanno ancora raggiunto la scadenza quinquennale della stessa, oppure che, pur avendo completato tale periodo, **non hanno ricevuto alcuna proposta di Rinnovo della precedente assicurazione** da parte di Zurich.

#### 2.5 –Eventi non coperti dalla Garanzia

Sono esclusi dalla Garanzia gli stati di Non autosufficienza causati da:

- a. Atti dolosi compiuti o tentati dal Contraente.
- b. Tentato suicidio e lesioni volontarie.
- c. Malattie mentali non di origine organica (es. depressioni, stati psicotici).
- d. Partecipazione attiva del Contraente ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare, sovversione o qualsiasi operazione militare, dovunque accaduti.
- e. Incidente di volo, se il Contraente viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, ed in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio. La garanzia, tuttavia, è operante nel caso di viaggi compiuti dal Contraente in qualità di passeggero su linee regolarmente istituite per il pubblico esercizio della navigazione aerea e su aeromobili plurimotore di proprietà di ditte o di privati condotti da piloti professionisti con l'esclusione, in tale ultima situazione, delle trasvolate oceaniche.
- f. Pratica delle seguenti attività sportive pericolose: scalata di rocce o ghiacciai oltre il 3° grado (scala U.I.A.A – Unione Italiana Associazioni Alpine), partecipazione a corse e gare automobilistiche anche con natanti a motore (e relative prove o allenamenti), speleologia, arrampicata libera, sport aerei in genere.
- g. Alcolismo e uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e psicotrope, allucinogeni e psicofarmaci.

I casi di esclusione determinati dagli eventi/attività sopra elencati liberano Zurich dagli obblighi contrattuali e causano la risoluzione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile. **In tal caso saranno rimborsati al Contraente i Premi versati al netto dei Caricamenti eventualmente applicati.**

#### 2.6 – Riscatto

L'Assicurazione non ammette riscatto.

## Cosa fare in caso di sinistro?

#### 2.7 – Denuncia del sinistro

Il Contraente, o altra persona avente titolo (ad esempio un familiare risultante nello stato di famiglia, un tutore, soggetto delegato, *care giver* che fornisca un documento comprovante la titolarità), deve farne denuncia a Zurich da quando si presume siano maturate le condizioni di Non autosufficienza ai sensi dell'art. 2.3 - Definizione dello stato di Non autosufficienza, per gli opportuni accertamenti dello stato di Non autosufficienza, facendo pervenire a Zurich stessa:

- a. la richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente altra persona avente titolo, contenente l'indicazione degli estremi del conto corrente bancario intestato al Contraente altro conto corrente autorizzato su cui accreditare l'importo della rendita;
- b. la copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente di altra persona avente titolo, riportante firma leggibile;
- c. documentazione dalla quale si rilevi che alla Data Di Decorrenza dell'Assicurazione il Contraente aveva le caratteristiche di appartenenza al Gruppo come definito nell'Art. 2.2 - *Persone assicurabili e limiti di età*;
- d. i documenti comprovanti lo stato di Non autosufficienza del Contraente e la relazione clinica rilasciata dal medico curante (medico di famiglia o specialista ospedaliero) attestante la diagnosi clinica, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato;
- e. la data della sopravvenienza e l'origine incidentale o patologica dello stato di Non autosufficienza;

#### Zurich Care Autonomia

- f. in caso di demenza invalidante, malattia di Alzheimer o Parkinson, è necessario che lo stato di Non Autosufficienza sia constatato da uno psichiatra o da un neurologo mediante l'uso del test "Mini Mental State Examination" (M.M.S.E.).
- g. evidenza dell'eventuale somministrazione di idonei test valutativi (ad es. ADL, IADL, indice di Barthel) se già in possesso del Contraente di altra persona avente titolo, al momento della denuncia del sinistro.

Zurich si riserva, nel caso in cui i documenti sopra elencati non risultassero sufficienti alla corretta definizione del Sinistro, di richiedere ulteriori documentazione o referti utili a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento, compresi eventuali originali e si riserva altresì di far sottoporre il Contraente a visita medica presso un proprio medico di fiducia.

**Sul sito di Zurich e sul Portale è disponibile il modulo di denuncia del sinistro che il Contraente o altra persona avente titolo possono utilizzare.**

La **denuncia** può essere effettuata in forma libera oppure utilizzando l'apposito modulo e dovrà essere inviata a Zurich:

- **a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento** indirizzata a: Zurich Investments Life S.p.A. – Life Operations – Ufficio Life Maturity & Surrenders – Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano
- **tramite PEC** (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "liquidazione delle prestazioni", a: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it

**Zurich si impegna ad accertare lo stato di Non autosufficienza entro 180 giorni dalla data del timbro postale della lettera raccomandata a/r o della data di invio della PEC di cui sopra, purché l'invio sia completo di tutta la documentazione richiesta.**

Resta ferma la facoltà di Zurich di richiedere nel corso dei 180 giorni ulteriore documentazione sanitaria al fine di verificare la permanenza dello stato di Non autosufficienza.

Eventuale **documentazione in lingua diversa dall'italiano, dall'inglese, dal francese o dal tedesco deve essere tradotta in italiano.** In mancanza, eventuali **oneri di traduzione sono a carico del Contraente.**

## Come è gestito il sinistro?

### 2.8 – Accertamento e riconoscimento dello stato di Non autosufficienza da parte di Zurich

**A) Denuncia del sinistro:** il Contraente o altra persona avente titolo (ad esempio un familiare risultante nello stato di famiglia, un tutore, soggetto delegato, care giver, che fornisca evidenza comprovante la titolarità), da quando si presume siano maturate le condizioni di Non autosufficienza ai sensi dell'art. 2.3 - *Definizione dello stato di Non autosufficienza*, deve farne denuncia a Zurich nelle modalità di cui all'art. 2.7 - *Denuncia del sinistro* per gli opportuni accertamenti.

**B) Eventuali dichiarazioni e accertamenti richiesti da Zurich sullo stato di Non autosufficienza:** il Contraente, a pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente Assicurazione per il caso di Non autosufficienza, **è obbligato a:**

- rendere con verità ed esattezza qualsiasi dichiarazione richiesta da Zurich per gli accertamenti dello stato di Non Autosufficienza del Contraente;
- fornire tutte le prove che da Zurich fossero ritenute opportune per stabilire le cause e gli effetti della malattia o della lesione fisica che hanno prodotto lo stato di Non Autosufficienza.

Zurich si riserva, inoltre, il pieno ed incondizionato diritto di accertare lo stato di Non autosufficienza con medici e/o personale sanitario e/o periti di propria fiducia.

**C) Controversie:** nel caso in cui non venga riconosciuto da Zurich lo stato di Non autosufficienza, il Contraente o altra persona avente titolo (fornendo evidenza comprovante la titolarità) hanno la facoltà, entro 60 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da parte di Zurich, di promuovere un tentativo di Mediazione e se questo non dovesse avere successo di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi del successivo art. 1.14 - *Legge applicabile, controversie, mediazione e foro competente.*

**D) Sospensione del pagamento dei premi:** dalla data del timbro postale della lettera raccomandata a/r o dalla data di invio della PEC, con cui il Contraente denuncia il sinistro e invia la documentazione completa (art. 2.7 - *Denuncia del sinistro*), il pagamento del Premio relativo alla posizione assicurativa per la quale è in corso l'accertamento dello stato di Non autosufficienza è sospeso.

Se non venisse riconosciuto lo stato di Non autosufficienza, Zurich si impegna a mantenere in vigore le garanzie a fronte di un unico pagamento dei Premi insoluti rimasti arretrati e successivi alla data di denuncia dello stato di Non autosufficienza, purché i requisiti di assumibilità di cui all' *Articolo 2.2 – Persone assicurabili e limiti di età* siano stati rispettati al momento della Prima sottoscrizione.

Se lo stato di Non autosufficienza fosse riconosciuto da Zurich o dall'Autorità competente di cui al punto C), l'obbligo al pagamento del Premio cessa definitivamente.

## **2.9 – Rivedibilità dello stato di Non autosufficienza**

Nel periodo di pagamento della rendita, Zurich può effettuare in qualsiasi momento verifiche della permanenza dello stato di Non autosufficienza del Contraente. Zurich nel corso delle verifiche potrà anche richiedere al Contraente ulteriore documentazione medica.

Se dagli accertamenti effettuati dovesse risultare che lo stato di Non autosufficienza è cessato, il pagamento della rendita cesserà a far data dal mese successivo all'accertamento.

## **2.10 – Pagamento delle rate di rendita**

Le rate di rendita saranno erogate in via posticipata con cadenza mensile.

La prima rata sarà erogata il mese successivo alla data dell'avvenuto riconoscimento dello stato di Non autosufficienza da parte di Zurich comprese anche le rate eventualmente maturate e non corrisposte nel periodo compreso tra la data di denuncia dello stato di Non autosufficienza ed invio della documentazione completa (art. *2.7 – Denuncia del sinistro*), e la data di riconoscimento dello stato di Non autosufficienza.

Zurich si impegna a pagare le rate mensili per l'importo esplicitato nel Certificato di polizza che il Contraente ha ricevuto da Zurich. L'importo delle rate mensili rimarrà costante nel tempo e non sarà oggetto di rivalutazione finanziaria.

## **2.11 – Pagamenti di Zurich**

Al verificarsi dello stato di Non autosufficienza del Contraente, per ottenere il pagamento delle rate mensili di rendita, il Contraente deve trasmettere a Zurich i documenti previsti all'art. *17 – Denuncia del sinistro*, ed elencati nel modulo di denuncia di sinistro, mediante comunicazione scritta agli indirizzi nello stesso articolo indicati.

Se necessario alla definizione dello stato di Non autosufficienza, Zurich può chiedere al Contraente eventuale ulteriore documentazione o di sottoporsi a visita medica presso un medico fiduciario di Zurich.

**Ad ogni ricorrenza annua dell'Assicurazione, il Contraente per ricevere il pagamento delle rate mensili di rendita dovrà inviare a Zurich il certificato di esistenza in vita.**

**Il Contraente è tenuto a comunicare a Zurich, in ogni momento della durata contrattuale, il recupero dello stato di autosufficienza entro 60 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, a mezzo lettera raccomandata a/r o PEC, agli indirizzi riportati nell'art. *2.7 – Denuncia del sinistro*.**

Nel caso in cui Zurich, entro i 180 giorni utili ad accertare lo stato di Non autosufficienza (vedi art. *8 Accertamento e riconoscimento dello stato di Non autosufficienza da parte di Zurich e art. *2.7 – Denuncia del sinistro**), verifichi:

- **la presenza dei requisiti per il riconoscimento dello stato di Non autosufficienza e riconosca il diritto alla Prestazione assicurata**, Zurich inizierà a pagare le rate di rendita, comprese anche le rate eventualmente maturate nel periodo compreso tra la data di denuncia dello stato di Non autosufficienza ed invio della documentazione completa per la valutazione medica, e la data di riconoscimento dello stato di Non autosufficienza. La liquidazione è subordinata all'inoltro del certificato di esistenza in vita che comprovi il superamento dei 90 giorni di sopravvivenza dalla denuncia del sinistro. Nessun ulteriore pagamento di Premio sarà dovuto dal Contraente e saranno restituiti allo stesso Contraente gli eventuali premi pagati nel periodo compreso tra la data di denuncia dello stato di Non autosufficienza e la data di riconoscimento dello stato di Non autosufficienza.
- **la mancanza dei requisiti per il riconoscimento dello stato di Non autosufficienza necessari all'erogazione della rendita**, il Contraente sarà tenuto al pagamento degli eventuali premi arretrati non pagati e dovuti.

**La rendita vitalizia è di carattere personale, non trasmissibile agli eredi e non consente il riscatto.**

Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Zurich.

## **Zurich Care Autonomia**

Qualora ci fossero tutte le condizioni utili a procedere al pagamento delle rate di rendita ma Zurich dovesse ritardare ingiustificatamente il pagamento, saranno dovuti al Contraente gli interessi di mora.

Qualora nel corso dei 90 giorni successivi alla denuncia si verificasse il decesso del Contraente nulla verrà corrisposto.

#### **2.12 – Prescrizione**

I diritti derivanti dall'Assicurazione (diversi dal diritto al pagamento dei premi) si prescrivono nel termine di 10 anni.

Pertanto, le somme dovute per sinistro **devono essere tassativamente richieste a Zurich entro dieci anni dalla data del verificarsi dell'evento relativo al sinistro.**

Gentile Cliente,

la nostra Società ha la necessità di trattare alcuni dei tuoi dati personali o dati personali relativi ad altri soggetti (ad esempio soggetti minori di cui eserciti la potestà genitoriale, beneficiari, assicurati), al fine di poter fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti nonché, con il tuo consenso, svolgere le ulteriori attività qui di seguito specificate. Ai sensi degli artt. 13 a 14 del Regolamento Europeo nr. 2016/679 (di seguito per brevità il "Regolamento") ti forniamo, pertanto, qui di seguito, l'informativa relativa al trattamento dei dati personali.

## Perché ti viene fornita questa informativa?

Per sapere come trattiamo i Dati Personali e per conoscere i tuoi diritti.

Se ci hai fornito dei Dati Personali di altre persone, ad esempio il nome dell'assicurato nel caso tu non lo sia, ricordati di consegnargli questo documento, è importante che anche loro sappiano come vengono trattati i loro dati e che conoscano i loro diritti.

Lo sapevi che, dato che trattiamo i tuoi Dati Personali, hai il ruolo di «Interessato» e noi di «Titolare»?

## 1. Chi è il Titolare del trattamento dei tuoi Dati Personali?

Il Titolare – il quale ti fornisce questa informativa – è la società Zurich Investments Life S.p.a, con la quale è stato sottoscritto il contratto di assicurazione o che ha emesso un preventivo/quotazione (di seguito la chiameremo anche "Compagnia").

## 1.1 Come puoi contattare il Titolare o il Data Protection Officer (DPO)?

Per qualsiasi domanda, necessità o richiesta di chiarimento, puoi contattare la Compagnia, scrivendo al Data Protection Officer (DPO) via:

- e-mail: [privacy@it.zurich.com](mailto:privacy@it.zurich.com)
- posta ordinaria: Zurich Investments Life S.p.a.

Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano.

## 2. Per quali finalità saranno trattati i tuoi Dati Personali?

### a) Finalità contrattuali e di legge

Per le finalità contrattuali, cioè per fornirti i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti e per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa:

- accesso al servizio di consultazione della tua posizione assicurativa (Area Riservata Clienti)
- predisposizione di preventivi e/o quotazioni per l'emissione di una polizza
- predisposizione e stipulazione di contratti assicurativi
- raccolta del premio assicurativo
- liquidazione dei sinistri o pagamento delle altre prestazioni previste dal contratto assicurativo sottoscritto
- riassicurazione
- coassicurazione
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore;

Per le finalità di legge, cioè per permettere alla Compagnia di rispettare gli obblighi di legge, regolamentari, della disciplina comunitaria, antiriciclaggio, antiterrorismo, gestione e controllo interno.

Se non fornisci i dati ed il consenso per le finalità sopra previste, potrebbe essere impossibile per la Compagnia fornirti i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti, compresi la quotazione, la registrazione e l'accesso al servizio c.d. Area Clienti.

### b) Finalità di marketing e ricerche di mercato

Per l'invio da parte della Compagnia, in qualità di titolare del trattamento, di offerte promozionali, iniziative commerciali, inviti a concorsi a premi, materiale pubblicitario e di vendita in relazione a propri prodotti o servizi della Compagnia, di altre società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, nonché per consentire alla Compagnia di condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti. Potremo contattarti, anche nel rispetto degli accordi con gli Agenti Zurich, tramite posta elettronica, sms, smart messaging, messaggi tramite l'Area Riservata Clienti, posta cartacea e telefonate con operatore.

### c) Rilevazioni statistiche

Per effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi, con esclusione espressa degli eventuali dati personali di soggetti terzi e di soggetti minori, laddove conferiti per le finalità di cui al precedente punto a).

### d) Comunicazioni a terzi al fine di consentire agli stessi loro proprie iniziative di marketing

Per essere comunicati a soggetti terzi (quali società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd. Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i tuoi dati personali per proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta cartacea, posta elettronica, telefono e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da tali soggetti terzi.

### e) Soft Spam

Per propri prodotti, servizi e prestazioni analoghi a quelli da te acquistati. Tuttavia, qualora non desiderassi ricevere tali comunicazioni, potrai darne avviso in qualsiasi momento alla Società, utilizzando gli indirizzi riportati al precedente punto 1.1 della presente informativa privacy o utilizzando il link presente sulle comunicazioni email da te ricevute. La Società, in tal caso, interromperà senza ritardo la suddetta attività.

### f) Attività di autovalutazione del servizio prestato

Per contattarti al fine di ricevere da te informazioni circa la gestione dell'attività assicurativa da parte di Zurich e dei soggetti dalla stessa incaricati, al fine di procedere ad un'autovalutazione della gestione della pratica da parte della Società, in un'ottica di miglioramento del servizio fornito. Tuttavia, ove tu non desiderassi essere contattato per tale scopo, potrai darne avviso in qualsiasi momento alla Società, utilizzando gli indirizzi riportati al precedente punto 1.1 o utilizzando il link presente sulle comunicazioni email da te ricevute. In tal caso, la Società non procederà con il trattamento di cui al presente paragrafo 2 f). Con riferimento ai precedenti punti 2 b), c), d), e), f) Ti precisiamo che se non ci fornirai il tuo consenso, se deciderai di revocarlo o se non vorrai comunicarci i tuoi dati per tali finalità, avrai comunque la possibilità di ottenere i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti (a differenza di quanto previsto per le Finalità contrattuali e di legge).

## 3. Qual è la base giuridica del trattamento dei tuoi Dati Personali?

Le basi giuridiche sono ciò che rende lecito il trattamento dei tuoi Dati Personali da parte della Compagnia. Per ciascuna finalità indicata al punto 2, ti elenchiamo di seguito le basi giuridiche corrispondenti.

Per i trattamenti svolti per Finalità contrattuali e di legge, le basi giuridiche sono:

- (i) adempimento agli obblighi pre-contrattuali e contrattuali (per la gestione delle fasi precontrattuali – emissione di preventivo/quotazione – e contrattuali del rapporto, ivi incluse le attività di raccolta dei premi e liquidazione delle prestazioni);
- (ii) la normativa applicabile di settore, sia nazionale che comunitaria (quale l'invio di comunicazioni obbligatorie in corso di contratto, verifiche e antiterrorismo);
- (iii) l'interesse legittimo della Società (per le attività di prevenzione delle frodi, di indagine, di tutela dei propri diritti anche in sede giudiziaria).

- punti 2 b), c) e d) (trattamenti svolti per finalità di marketing, finalità statistiche e comunicazione a terzi) la base giuridica degli stessi sono i rispettivi consensi eventualmente prestati;
- punto 2 e) (soft spam) la base giuridica è il legittimo interesse della Società all'utilizzo delle coordinate di posta elettronica di un cliente all'invio di un numero limitato di comunicazioni commerciali che possano essere appropriate ed inerenti al rapporto assicurativo con lo stesso intercorrente.
- punto 2 f) (attività di autovalutazione) la base giuridica è il legittimo interesse della Società ad effettuare un'autovalutazione dell'attività dalla stessa svolta in merito ai servizi forniti e alla gestione della pratica assicurativa, al fine di migliorare il proprio operato.



## 4. A chi possono essere comunicati i tuoi Dati Personali?

Per ciascuna finalità indicata al punto 2, ti elenchiamo di seguito i soggetti a cui potremmo comunicare i tuoi dati:

- punto 2 a) (trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge), i tuoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: (i) assicuratori, coassicuratori, riassicuratori; (ii) intermediari assicurativi (ad esempio agenti, broker, banche); (iii) banche, istituti di credito; (iv) società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd; (v) legali; periti; medici; centri medici; (vi) società di servizi, fornitori, società di postalizzazione; (vii) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (viii) società di recupero crediti; (ix) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, IVASS ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (x) magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche e di Vigilanza.
- punti 2 b), c), d), e) e f) (finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche, soft spam e attività di autovalutazione), i tuoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: (i) società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd; (ii), altri soggetti operanti nel settore bancario e dell'intermediazione assicurativa e finanziaria e partner commerciali (iii) società di servizi, fornitori, società esterne ai fini di ricerche di mercato.



## 5. I tuoi Dati Personali possono essere trasferiti all'estero e/o diffusi?

I tuoi dati personali potranno essere trasferiti all'estero, prevalentemente verso paesi Europei. I tuoi dati personali possono essere trasferiti anche verso paesi extra europei (tra cui la Svizzera, in quanto la sede della società capogruppo si trova a Zurigo, e nel Regno Unito). Ogni trasferimento di dati avviene nel rispetto della normativa applicabile e adottando misure atte a garantire i necessari livelli di sicurezza.

Ti precisiamo che i trasferimenti verso Paesi extra europei - in assenza di decisioni di adeguatezza della Commissione Europea - avvengono sulla base delle "Clausole Contrattuali Standard" emanate dalla Commissione a garanzia del corretto trattamento. Puoi, in ogni caso, contattare il Data Protection Officer ai recapiti riportati nel punto 1.1 al fine di avere esatte informazioni circa il trasferimento dei tuoi dati ed il luogo specifico di loro collocazione.

I Dati Personali non sono soggetti a diffusione.



## 6. Per quanto tempo vengono conservati i tuoi Dati Personali?

I tuoi dati personali verranno conservati dalla Compagnia solo per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, verranno conservati per i seguenti periodi di tempo:

- (i) dati contrattuali: per 20 anni successivi al termine del rapporto assicurativo.
- (ii) dati inerenti alle attività antifrode: 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo.

### Zurich Investments Life S.p.A.

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Capitale sociale € 207.925.480 i.v. - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 31.08 al n. 1.00027 - Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2

C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150 - Imp. aut. con D.M. del 7/11/953 (G.U. 3/21954 n. 27)

Indirizzo PEC: zurich.investments.life@pec.zurich.it - www.zurich.it

- (iii) dati inerenti alle attività di contrasto al riciclaggio di denaro e antiterrorismo: 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo.
- (iv) dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva.
- (v) dati trattati per finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche e soft spam: 2 anni dalla loro comunicazione o dalla conferma circa la possibilità di loro utilizzo per tali finalità.
- (vi) dati trattati per finalità per attività di autovalutazione: 12 mesi dalla conclusione dell'attività di autovalutazione.



## 7. Come vengono trattati i tuoi Dati Personali? Vengono svolti trattamenti automatizzati?

Per predisporre i preventivi, calcolare il premio assicurativo, così come previsto dalla normativa applicabile, svolgiamo delle attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato sui dati inerenti alla precedente storia assicurativa del soggetto interessato e pregressi eventi morbosi o comunque con un'incidenza sullo stato di salute in caso di polizze sulla salute e/o sulla vita.

Questo processo viene svolto utilizzando algoritmi prestabiliti e limitati all'esigenza di calcolo del rischio connaturato con l'attività assicurativa ed è necessario per la stipula del contratto di assicurazione, per la natura stessa del rapporto (a tal riguardo pertanto, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale o nell'adempimento alla richiesta di preventivo avanzata dal soggetto interessato).

Infine, la Società può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività anti frode, antiriciclaggio ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovranazionali in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo.

A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo.



## 8. Quali sono i tuoi diritti?

In base agli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento GDPR, hai numerosi diritti, tra cui il diritto di:

- accedere ai tuoi Dati Personali e ottenere informazioni circa gli stessi, le finalità e le modalità del trattamento;
- ottenere la rettifica e l'aggiornamento dei tuoi Dati Personali, chiedere la limitazione del trattamento effettuato (inclusa, ove possibile, la cancellazione);
- opposti per fini legittimi al trattamento dei Dati Personali nonché esercitare il tuo diritto alla portabilità degli stessi;
- proporre reclamo alla competente Autorità di controllo.

Ti ricordiamo che puoi revocare in ogni momento il consenso eventualmente prestato al trattamento dei dati per finalità di marketing indicate ai punti 2 b), c), d), e) e f). La revoca anche se espressa con riferimento ad uno specifico mezzo di comunicazione, si estenderà automaticamente a tutte le tipologie di invio e di mezzo comunicativo.

### Come puoi esercitare i tuoi diritti?

È sufficiente scrivere al Responsabile per la Protezione dei Dati ai recapiti indicati nel punto 1.1.

**Zurich Investments Life S.p.A.**

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia - Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Capitale sociale E 207.925.480 i.v. - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3/1/08 al n. 1.00027 Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2  
C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150 Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. 3.2.1954 n. 27)  
Indirizzo PEC: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it - www.zurich.it

8.485

